

DISEGNO DI LEGGE 5 OTTOBRE 1989 *

Revisione delle norme di tutela e istituzione dell'Amministrazione autonoma dei beni culturali e ambientali

* D'iniziativa dei senatori Chiarante e altri (AC 1904).

TITOLO I : Norme generali

art. 1

Finalità

1. E' compito dello Stato, in attuazione dei principi fissati dall'art. 9 della Costituzione, assicurare la tutela, la conservazione e l'arricchimento del patrimonio culturale del Paese, promuoverne la conoscenza e la valorizzazione, provvedere alla salvaguardia dell'ambiente storico e naturale di cui tale patrimonio è elemento costitutivo qualificante.
2. L'adempimento delle funzioni indicate nel comma 1 è momento essenziale della politica di programmazione e qualificazione territoriale, di sviluppo economico, di progresso culturale e civile.
3. Lo Stato favorisce l'accesso alla conoscenza dei beni culturali e ambientali e la fruizione dei relativi servizi da parte di tutti i cittadini, in modo da concorrere anche in questo campo, rimuovendo privilegi, discriminazioni e diseguaglianze, alla più ampia attuazione della personalità di ciascuno, secondo i fini indicati dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione.

art. 2

Estensione del concetto di bene culturale e ambientale

1. Sono oggetto della presente legge, oltre ai beni culturali e ambientali di interesse archeologico, storico, artistico, archivistico e librario, di cui all'art. 1 del d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, e agli altri espressamente considerati nella legislazione vigente, anche tutti quei beni che, considerati singolarmente o nel loro insieme, costituiscono un significativo documento dell'ambiente storico e naturale in cui l'uomo è vissuto e vive; dello sviluppo culturale, scientifico e tecnico della civiltà umana; del costume, della lingua, delle arti e delle tradizioni popolari.
2. Gli atti con i quali i beni indicati nel comma 1 sono riconosciuti di interesse culturale hanno valore dichiarativo.
3. I beni riconosciuti di interesse culturale o ambientale sono sottoposti ai vincoli stabiliti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. Tali beni, in quanto elementi costitutivi dell'identità culturale della Nazione, non sono, anche per quel che riguarda il regime delle esportazioni e la disciplina della circolazione dei prodotti, assimilabili a merci.
4. La disciplina delle norme di tutela dei beni culturali e ambientali valide in tutto il territorio nazionale, nonché della normativa in materia di importazione ed esportazione, è riservata alla legge. Restano valide, con le modifiche introdotte dalla presente legge, le norme di tutela contenute nella legge 1° giugno 1939, n. 1089, nella legge 29 giugno 1939, n. 1497, e nel d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, modificate e integrate dalla successiva legislazione.

art. 3

Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali

1. E' istituita l'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali, che è Amministrazione pubblica con ordinamento autonomo, e che opera secondo i principi fissati dagli artt. 17, 18, 19 e 20. Essa ha come organi centrali il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e la relativa Giunta, i Comitati di settore del Consiglio nazionale, la Direzione generale.
2. L'Amministrazione si articola negli istituti centrali, nelle Soprintendenze territoriali, negli istituti di carattere nazionale equiparati alle Soprintendenze, nelle biblioteche statali, negli archivi di Stato e negli istituti assimilati. Ad essa sono trasferiti le strutture, le attrezzature, il personale oggi dipendente

dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nei limiti e coi criteri di cui all'art. 23.

3. L'Amministrazione provvede all'azione di tutela del patrimonio culturale e ambientale prevista dalle leggi vigenti e dalle loro successive modificazioni, nel quadro dell'azione di indirizzo e coordinamento e delle scelte generali di programmazione compiute da Parlamento e Governo. Essa svolge le funzioni amministrative, scientifiche e tecniche e realizza gli interventi necessari per l'esercizio dell'azione di tutela, di conservazione e di restauro. Pone inoltre in atto - in collaborazione con le Regioni e con gli enti locali, tenuto conto delle funzioni già ad essi riconosciute o delegate e di quelle assegnate con la presente legge - un programma sistematico di conoscenza, catalogazione e inventariazione, e promuove e attua iniziative per la valorizzazione e fruizione dei beni.

4. L'Amministrazione dispone di un proprio bilancio autonomo. Essa e le sue articolazioni operano secondo i principi di autonomia fissati dalla presente legge, nei limiti in essa previsti.

5. Il Ministero per i beni culturali e ambientali è soppresso. Le funzioni da esso svolte e non attribuite all'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali o ad altri enti sono trasferite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che assume la denominazione di Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, dei beni culturali e ambientali. Tale Ministero, presso il quale è istituito un Dipartimento per i beni culturali e ambientali nei modi previsti dall'art. 21, esercita l'azione di vigilanza nei confronti dell'Amministrazione.

6. Nella fase istitutiva si procede secondo quanto indicato nell'art. 49.

art. 4

Competenze del Ministro

1. Il Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, dei beni culturali e ambientali dà attuazione, in conformità con le indicazioni e gli orientamenti fissati dal Parlamento, all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle istituzioni preposte alla tutela dei beni culturali e ambientali, nel rispetto delle finalità sancite dall'art. 9 della Costituzione e dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 per le istituzioni di alta cultura. La struttura del Ministero è disciplinata dagli art. 21, 22 e 23 della presente legge.

2. In particolare il Ministro:

a) presenta ogni anno al Parlamento, come documento conoscitivo allegato al bilancio, la relazione sullo stato del patrimonio culturale e ambientale, predisposta dalla Giunta e approvata dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

b) presenta ogni quattro anni al Parlamento, sentite le Regioni, il programma pluriennale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, predisposto su proposta della Giunta approvata dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Nella redazione del Programma si distingue fra dotazione ordinaria, di norma non inferiore al 70 per cento, e finanziamenti straordinari per interventi finalizzati, diretti a perseguire obiettivi di particolare rilevanza nazionale oppure ad operare un'azione di riequilibrio a favore delle zone del Paese più carenti di strutture tecnico-scientifiche e di servizi culturali o caratterizzate da più rilevante degrado ambientale. Sempre per interventi finalizzati, il programma riserva una quota di finanziamenti a Regioni o a enti locali. Prima della presentazione al Parlamento, il programma è sottoposto al parere obbligatorio del comitato di coordinamento tra lo Stato e le Regioni, di cui all'art. 9. Il programma è esaminato dalle Commissioni parlamentari di merito, che formulano il loro parere. Tenuto conto di tali indicazioni, il Ministro vara il programma definitivo. Con la medesima procedura il programma può essere modificato e aggiornato anche prima della scadenza;

c) propone al Consiglio dei Ministri e al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) gli atti generali di indirizzo e coordinamento e le scelte generali di programmazione e di finanziamento che siano di competenza del Governo. Su tali atti o scelte il Ministro acquisisce preventivamente o obbligatoriamente il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

d) esercita la vigilanza nei confronti dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali e provvede, sentito il parere del Consiglio nazionale, agli interventi cautelari o di surroga che risultino necessari per assicurare l'attuazione delle leggi di tutela in caso di inadempienza. Tali interventi possono essere posti in atto anche in base alla segnalazione di enti locali, istituti universitari, associazioni culturali, privati;

e) sviluppa - d'intesa con il Ministro degli affari esteri ed anche, per quel che riguarda i Paesi della Comunità europea, con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie - le iniziative volte ad assicurare la tutela dei beni facenti parte del nostro patrimonio culturale che si trovino fuori del territorio nazionale; promuove all'estero la conoscenza di tale patrimonio; favorisce gli scambi culturali; dà applicazione alle convenzioni internazionali.

3. Il Ministro svolge altresì gli altri compiti ad esso assegnati dalla presente legge.

4. Alla ristrutturazione del Ministero, per adeguarne le strutture e gli uffici a compiti che siano esclusivamente di indirizzo e di coordinamento e non di gestione, si provvede nei modi indicati dagli artt. 21, 22 e 23.

art. 5

Competenze delle Regioni

1. Le Regioni, oltre ad esercitare le funzioni ad esse già trasferite in applicazione dell'art. 117 della Costituzione o con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, curano, in collaborazione con l'Amministrazione nazionale e con i suoi organi periferici, la tenuta dell'inventario sommario e del catalogo scientifico dei beni culturali e ambientali presenti nel territorio regionale. L'inventario e il catalogo sono realizzati secondo quanto indicato nell'art. 30, sulla base di criteri fissati nazionalmente dal Consiglio nazionale, dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e dall'Istituto centrale per l'inventariazione archivistica e gli archivi di Stato. L'inventario e il catalogo regionale sono strumenti fondamentali per la politica di tutela, conservazione, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e per la disciplina urbanistica.

2. Inoltre le Regioni:

a) cooperano, nei modi e nei limiti definiti dell'art. 31, con l'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali, in ordine alla proposta e nel corso dell'istruttoria per la dichiarazione di bene culturale e ambientale, ed hanno facoltà di prelazione, ai sensi dell'art. 46;

b) provvedono alla formazione professionale di addetti alla conservazione e al restauro con l'istituzione di Centri regionali costituiti mediante convenzioni con l'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali, come previsto dall'art. 26;

c) presentano, ai fini dell'elaborazione del programma nazionale, progetti pluriennali di intervento per quel che riguarda le materie di propria competenza, e promuovono il raccordo, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 29, tra i propri interventi, quelli delle Soprintendenze territoriali, quelli degli enti locali o degli altri enti o soggetti;

d) esercitano funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sugli archivi dei Comuni e delle Province;

e) esercitano le funzioni dirette ad assicurare la tutela, la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni naturalistici e scientifici che, ai sensi dell'art. 2, costituiscono parte integrante del patrimonio culturale della Nazione. A tal fine è delegata alle Regioni, per quel che riguarda le finalità della presente legge e il rispetto delle norme di tutela in essa indicate, anche la vigilanza sui musei naturalistici, scientifici, di storia della scienza e della tecnica, nonché sugli orti botanici, sui giardini e sulle riserve zoologiche, sui parchi e sulle riserve naturali, ferma restando la normativa vigente per i parchi definiti nazionali;

f) svolgono le altre funzioni ad esso attribuite dalla presente legge.

3. Le Regioni provvedono al riordinamento delle funzioni ad esso già trasferite o delegate o comunque già riconosciute di loro competenza, in modo da assicurarne l'esercizio unitamente a quello

delle funzioni ad esse attribuite o delegate con la presente legge; a tal fine si dotano di adeguate strutture e competenze scientifiche, tecniche, professionali. Allo scopo le norme regionali dispongono la costituzione di un'apposita struttura tecnico-scientifica, che può articolarsi in più servizi a seconda degli ambiti territoriali o delle materie di competenza. Le Direzioni di tali strutture tecnico-scientifiche, delle Sue sezioni territoriali o per materia, dei Centri per il catalogo e per il restauro, sono affidate a funzionari appartenenti ai ruoli scientifici e sono sottoposte alla vigilanza, nel rispetto dei principi di autonomia fissati dalla presente legge, del Presidente della Regione o dell'Assessore da esso delegato.

art. 6

Applicazione della presente legge nelle Regioni a statuto speciale

1. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, norme fondamentali della Repubblica di riforma economico-sociale.
2. Per gli uffici regionali per le esportazioni si applicano, in ogni caso, le norme di cui all'art. 17, comma 1, lettera g).

art. 7

Compiti dei Comuni e delle Province

1. I Comuni hanno compiti di promozione culturale ed educativa e di coordinamento organizzativo ai fini della fruizione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e svolgono tali compiti o direttamente o mediante proprie iniziative o mediante la costituzione, la partecipazione e il sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, consorzi, associazioni che operano in questo campo.
2. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione dei musei, delle gallerie, degli archivi storici, delle biblioteche, delle aree archeologiche e degli altri istituti assimilati che siano di loro proprietà o siano ad essi trasferiti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera f), o la cui gestione sia ad essi delegata dalle Regioni, secondo i criteri ed entro i limiti indicati nell'art. 27.
3. I musei, le gallerie, gli archivi storici, le biblioteche, le aree archeologiche e gli altri istituti gestiti dai Comuni, anche per delega della Regione, sono sottoposti alla vigilanza della Regione stessa, la quale attraverso i suoi organi scientifici e tecnici, assicura la piena attuazione delle norme di tutela e garantisce il rispetto degli indirizzi, degli *standards* e delle metodologie fissate in sede nazionale.
4. I Comuni assicurano altresì, nei loro strumenti urbanistici, la tutela, la valorizzazione e l'uso pubblico dei beni culturali e ambientali, garantendo il pieno rispetto dei vincoli e degli obiettivi stabiliti in applicazione delle leggi statali e regionali.
5. Le Province svolgono i compiti che ad esse siano attribuiti dalle leggi nazionali e regionali. Inoltre esse provvedono, sino a diverso ordinamento, alla gestione dei musei, delle biblioteche e degli altri istituti di loro proprietà. Per la vigilanza su tali musei, biblioteche, istituti si applicano le norme previste dal comma 3.

art. 8

Poteri cautelari e di surroga del Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, dei beni culturali e ambientali

1. Il Governo, attraverso il Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, dei beni culturali e ambientali, assicura la piena attuazione delle norme nazionali di tutela e, pertanto, può intervenire per la tutela e la salvaguardia di tutti i beni di cui all'art. 2 - anche quando si versi in materia di competenze delegate alle Regioni - in caso di mancata applicazione o di violazione di norme.
2. In tal caso il Ministro, su parere obbligatorio del Consiglio nazionale, adotta i provvedimenti cautelari che ritiene più idonei, fissando alla Regione interessata o all'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali il termini per l'adozione dei provvedimenti di tutela di loro competenza.

3. Qualora entro il termine assegnato l'Amministrazione nazionale o la Regione non provvedano, il Ministro, sentito obbligatoriamente il Consiglio nazionale, emana i provvedimenti definitivi di tutela e di salvaguardia.
4. Ove, invece, entro lo stesso termine, l'Amministrazione nazionale o la Regione interessata, con atto motivato, dissentano dal provvedimento cautelare adottato, il Ministro chiede al riguardo un parere motivato dal Consiglio nazionale. Tale parere va reso entro trenta giorni.
5. Spetta al Ministro la decisione definitiva da adottare con decreto nel quale dovrà essere indicato il parere del Consiglio nazionale.
6. Per le bellezze naturali, conformemente a quanto già disposto dall' art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il Ministro, su parere conforme del Consiglio nazionale, ha il potere di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvati dalla Regione e di vietare lavori o disporre la sospensione quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.

art. 9

Comitato nazionale di coordinamento tra lo Stato e le Regioni

1. E' istituito il Comitato nazionale di coordinamento tra lo Stato e le Regioni al fine di coordinare, sia in fase di programmazione, sia in fase di esecuzione, l'esercizio delle diverse competenze, Esso è presieduto dal Ministro ed è composto: dal Presidente del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e dai membri della Giunta eletta nel proprio seno dal Consiglio stesso; dal Direttore generale e dai Vicedirettori dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali; dai Presidenti dei Comitati di settore di cui all'art. 15; dal responsabile del Dipartimento per i beni culturali e ambientali e dal direttore dell'Ufficio studi e programmazione del Ministero; dai rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; da cinque rappresentanti designati dall'Associazione nazionale Comuni italiani e tre designati dall'Unione delle Province d'Italia.
2. Il Comitato esamina tutti i problemi che riguardano i rapporti e la collaborazione degli organi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, nei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e formula al riguardo indirizzi e proposte.
3. Esso contribuisce all'elaborazione e all'aggiornamento annuale del programma nazionale, formulando indirizzi circa gli obiettivi prioritari di cui tener conto, ed esprime parere obbligatorio nella fase preparatoria fino alla presentazione del programma al Consiglio dei ministri.
4. Il Comitato esamina tutti gli altri problemi ad esso sottoposti dal Ministro o dal Consiglio nazionale. Può costituire al suo interno una segreteria ristretta, composta di non più di otto membri oltre il Presidente, presieduta da un rappresentante del Ministro e formata pariteticamente da rappresentanti dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali e dai rappresentanti delle Regioni e degli enti locali.

TITOLO II: *Ordinamento e funzioni dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali*

art. 10

Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali

1. Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali è il massimo organo scientifico e tecnico che soprintende alla tutela dei beni culturali e ambientali.
2. Il Consiglio nazionale sostituisce a tutti gli effetti, quello istituito con d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, ed è così composto:
 - a) ventitre membri eletti fra tutti i funzionari di ruolo appartenenti alle qualifiche tecnico-scientifiche che operano nel settore dei beni culturali e ambientali nell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, degli enti locali. Tali rappresentanti saranno così distribuiti: tre per il settore

archeologico; quattro per il settore storico-artistico, di cui uno per l'arte contemporanea; tre per il settore architettonico; tre per il settore delle biblioteche; tre per il settore archivistico; uno per gli esperti (chimici, fisici, eccetera) operanti nei ruoli dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali; uno per il settore demoantropologico; uno per il settore musicologico; due per il settore naturalistico e paesistico; due per il settore tecnico-scientifico e di storia della scienza e della tecnica;

b) ventitre docenti universitari, ordinari o associati, eletti dai docenti stessi, così distribuiti: tre per le discipline archeologiche; cinque per le discipline storico-artistiche, di cui due per l'arte contemporanea; uno per il settore musicologico; tre per le discipline architettoniche e urbanistiche; due per le discipline storiche; uno per le discipline linguistiche e demoantropologiche; due per le discipline bibliografiche; due per le discipline archivistiche; due per le discipline scientifico-naturalistiche; due per le discipline attinenti alla storia della scienza e della tecnica;

c) cinque rappresentanti degli istituti culturali compresi nella tabella prevista dalla legge 2 aprile 1980, n. 123, eletti anche fuori del proprio ambito dai presidenti di tali istituti;

d) tre studiosi designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia;

e) tre studiosi designati dal Consiglio universitario nazionale;

f) cinque esperti sui problemi dell'arte contemporanea, designati tre dall'Associazione nazionale Comuni italiani e due dall'unione delle Province d'Italia (UPI). I due esperti designati dall'UPI debbono essere scelti tra artisti di riconosciuta notorietà;

g) uno studioso dei problemi delle minoranze linguistiche, designato dall'Accademia dei Lincei.

3. Alle riunioni del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali partecipano, con voto consultivo, anche il responsabile del Dipartimento per i beni culturali e ambientali del Ministero e il direttore dell'Ufficio studi e programmazione, nonché il Direttore e i Vicedirettori dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali e i Direttori degli Istituti centrali.

4. Le modalità elettorali e le categorie fra le quali sono eletti i membri di cui al comma 2, lettere a) e b), sono precisate dal Ministro con proprio decreto, sentito il parere delle competenti Commissioni del Senato e della Camera. In tutte le elezioni e in tutte le designazioni a base elettiva, nelle quali si tratta di indicare più di una persona, è d'obbligo il voto limitato.

art. 11

Organi e strutture del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali elegge al suo interno il proprio Presidente e la Giunta composta di quattro membri oltre al Presidente che ne fa parte di diritto. Ogni componente del Consiglio può votare per non più di due nomi. La Giunta, assieme ai Presidenti dei Comitati di settore, costituisce il Consiglio di presidenza, che è organo consultivo per il presidente e ha compiti istruttori per la preparazione delle riunioni plenarie del Consiglio nazionale.

2. I docenti universitari e i funzionari pubblici che siano eletti dal Presidente, componenti della Giunta, Presidenti dei Comitati di settore, possono, su domanda, essere posti in aspettativa, con retribuzione a carico dell'Amministrazione di provenienza, per la durata del mandato. Qualora non facciano domanda di aspettativa o non siano docenti universitari o pubblici dipendenti, essi hanno diritto a un'indennità di funzione, che è stabilita con decreto del Ministro, di intesa con il Ministro del tesoro.

3. Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e la Giunta dispongono, per l'esercizio delle proprie funzioni, di una segreteria tecnica che deve essere adeguata, per consistenza numerica, livello e competenze disciplinari, all'obiettivo di assicurare un idoneo supporto conoscitivo e organizzativo. Di essa possono far parte, su richiesta del Consiglio nazionale, sia funzionari di ruolo dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, sia esperti esterni. Nell'ambito della segreteria tecnica è costituito un nucleo di valutazione dei programmi o progetti, che opera secondo criteri e procedure fissati dal Consiglio nazionale. Il Ministro, su proposta del Consiglio nazionale e sentite le competenti Commissioni parlamentari, determina, con proprio decreto, il numero massimo dei componenti della

segreteria tecnica e la remunerazione degli esperti esterni.

4. Il Consiglio nazionale e la Giunta possono altresì avvalersi della collaborazione degli uffici dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali.

art. 12

Compiti del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali

1. Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, oltre a esercitare le competenze già attribuite al Consiglio nazionale istituito dal d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, svolge le seguenti funzioni:

a) nomina, scegliendoli tra i funzionari dei ruoli tecnico-scientifici, il Direttore generale dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali e cinque Vicedirettori, rispettivamente per i beni ambientali e architettonici, archeologici, storico-artistici; per i beni archivistici; per i beni librari, audiovisivi, linguistico-demoantropologici, musicologici; per la cooperazione internazionale e la disciplina delle esportazioni e importazioni; per il coordinamento con le funzioni di competenza delle Regioni;

b) esamina e approva, prima di trasmetterla al Ministro, la relazione annuale preparata dalla Giunta sullo stato del patrimonio culturale e ambientale, da presentare al Parlamento;

c) esamina e approva le proposte della Giunta, per le scelte, di programmazione pluriennale e per l'azione di indirizzo e coordinamento di competenza del Parlamento e del Governo;

d) esamina e approva le proposte della Giunta alle Regioni per le materie di loro competenza e per il coordinamento fra gli organi dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali e gli organi regionali;

e) esprime parere sui programmi predisposti dalla Giunta relativamente alle iniziative di cooperazione con la scuola, con le università, con gli istituti scientifici, con gli organi di consulenza del Ministero dell'ambiente, con altri enti o istituzioni, anche privati;

f) sulla base delle scelte generali compiute dal Parlamento e dal Governo, esamina e approva, su proposta della Giunta, i programmi pluriennali e annuali predisposti dalla Direzione generale dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali, ed esamina altresì i rapporti annuali di attività;

g) ha, sia nella sua composizione plenaria sia attraverso i Comitati di settore, compiti di proposta per l'esercizio da parte del Ministro dei poteri cautelari e di surroga di cui agli artt. 4 e 8 e per l'integrazione dell'inventario dei beni culturali e ambientali e degli elenchi delle bellezze naturali predisposti dalle Regioni;

h) esprime parere obbligatorio al Ministro sugli schemi normativi o amministrativi generali;

i) determina sul piano tecnico e scientifico, su proposta degli Istituti centrali di cui all'art. 16, indirizzi, *standards*, metodologie da seguire nazionalmente nell'azione di tutela, di conservazione, di restauro, di catalogazione e documentazione;

l) esercita, per quanto concerne i beni culturali e ambientali le opere relative a detti beni, tutte le competenze sinora esercitate dal Consiglio superiore di lavori pubblici. Nella legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni e integrazioni, la dizione Consiglio superiore dei lavori pubblici è sostituita, per le materie di competenza dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali, dalla dizione Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Nell'art. 18 di tale legge sono aggiunte, al termine, le parole: "Non sono altresì soggette al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici le opere di competenza dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali".

2. Al fine di consentire al Consiglio nazionale un corretto esercizio delle sue funzioni, tutti gli atti sottoposti alla sua approvazione o al suo parere debbono essere forniti a ciascun membro con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione; in caso di provvedimenti di particolare urgenza il termine è ridotto a giorni otto. Sempre a tal fine, sono trasmessi, d'ufficio al Consiglio nazionale: i programmi e le relazioni di attività delle Regioni in materia di beni culturali; le relazioni e i pareri dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali, degli Istituti centrali, delle

Soprintendenze o istituti ad esse equiparati; i rapporti, i programmi e le proposte dell'Ufficio studi e programmazione del Ministero. Il Consiglio nazionale può richiedere supplementi di indagine e ogni altra informazione.

3. Qualora, nei casi previsti dal comma 1, lettere *b*), *c*), *g*), *h*), il Ministro decida in modo difforme dalle proposte o dai pareri del Consiglio nazionale ovvero, nelle materie di loro competenza, dei Comitati di settore, è tenuto a motivare tali decisioni con specifiche controdeduzioni.

art. 13

Compiti della giunta

1. La Giunta è eletta nel proprio seno dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nei modi indicati dall'art. 11, comma 1. Alle riunioni della Giunta partecipa di norma, con voto consultivo, anche il Direttore generale dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali. La Giunta convoca il Consiglio nazionale e, in casi di urgenza e necessità, i Comitati di settore. Essa, oltre a svolgere le funzioni ad essa specificamente attribuite, può prendere deliberazioni urgenti su tutto quanto sia di competenza del Consiglio nazionale, deliberazioni che deve comunque sottoporre entro trenta giorni alla ratifica, a seconda delle materie, del Consiglio nazionale in assemblea plenaria o dei competenti Comitati di settore.

2. La Giunta esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, per il Governo e il Parlamento, la relazione annuale sullo stato del patrimonio culturale e ambientale;

b) formula le proposte per le scelte di programmazione pluriennale, indirizzo e coordinamento di cui all'art. 12, comma 1, lettera *c*);

c) vigila sull'attuazione, da parte dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali, dei programmi pluriennali e annuali predisposti dalla direzione generale di tale Amministrazione e approvati dal Consiglio nazionale;

d) promuove, sottoponendoli al parere del Consiglio nazionale, i programmi per le iniziative di cooperazione con la scuola, con le università, con gli istituti scientifici, con gli organi di consulenza del Ministero dell'ambiente, con altri enti o istituzioni, anche privati;

e) ha compiti di proposta e istruttoria in ordine agli adempimenti indicati all'art. 12, comma 1, lettere *d*), *f*), *g*), *h*), *i*);

f) svolge tutti gli altri compiti che le sono attribuiti dalla presente legge.

art. 14

Rinnovo e funzionamento del Consiglio nazionale

1. All'art. 4 del d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, si aggiungono i seguenti commi:

"Per quel che riguarda le componenti elettive, le elezioni del nuovo Consiglio nazionale sono indette per una data che preceda di almeno due mesi la scadenza del Consiglio nazionale uscente. Sempre entro tale data vengono richieste le designazioni dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), di altri organi o enti.

Il Consiglio nazionale può esercitare a titolo pieno tutte le sue funzioni - una volta che siano state effettuate le elezioni delle componenti elettive - anche solo con la partecipazione degli eletti e dei membri eventualmente già designati, anche qualora non siano state effettuate tutte le designazioni spettanti ad altri organismi. Sulla base di questa norma, una volta effettuate le elezioni di cui al precedente comma, il Ministro procede all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale entro un periodo compreso fra i quindici giorni precedenti e i quindici giorni successivi alla scadenza del Consiglio nazionale uscente. Gli enti e le istituzioni cui spettano una o più designazioni conservano il diritto di effettuarle anche successivamente.

Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide, in seconda convocazione, che deve essere prevista entro ventiquattro ore dalla prima, anche qualora non sia presente la maggioranza assoluta dei

membri, il cui numero è calcolato sulla base di quanto è precisato dal precedente comma".

2. La normativa relativa al funzionamento, ai poteri e ai compiti del Consiglio nazionale stabilita con la presente legge si applica dalla sua entrata in vigore anche al Consiglio nazionale in carica, ad eccezione di quanto stabilito per la composizione e i criteri di elezione e designazione.

art. 15

Comitati di settore

1. Il Consiglio nazionale si articola in Comitati di settore stabili e in gruppi di lavoro in relazione a specifici problemi.

2. Sono costituiti i seguenti Comitati di settore:

- a) Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;
- b) Comitato di settore per i beni archeologici;
- c) Comitato di settore per i beni storici e artistici;
- d) Comitato di settore per l'arte contemporanea;
- e) Comitato di settore per i beni archivistici;
- f) Comitato di settore per i beni librari e audiovisivi;
- g) Comitato di settore per i beni demoantropologici e per la tutela della cultura delle minoranze linguistiche;
- h) Comitato di settore per i beni naturalistici;
- i) Comitato di settore per i beni tecnico-scientifici e di storia della scienza e della tecnica;
- l) Comitato di settore per gli istituti culturali.

3. Tutti i membri del Consiglio nazionale sono distribuiti fra i Comitati di settore. La composizione dei Comitati di settore è stabilita, su proposta del Consiglio nazionale, con decreto del Ministro.

4. Ogni Comitato elegge a maggioranza nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente.

5. I Comitati di settore esercitano le funzioni ad essi attribuite dal d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, e dalla presente legge.

6. Essi possono riunirsi anche congiuntamente per la discussione di temi di interesse comune.

art. 16

Istituti centrali

1. L'art. 12 del d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, è sostituito da dal seguente:

"Art. 12. - *I.* Sono istituti centrali dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali:

- a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
- b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- c) l'Istituto centrale per la patologia del libro;
- d) l'Istituto centrale per il restauro;
- e) l'Istituto centrale per l'inventariazione archivistica e gli archivi di Stato;
- f) l'Istituto centrale per la fotoriproduzione, la legatoria e il restauro dei beni archivistici.

2. Tali istituti hanno autonomia amministrativa e finanziaria per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e a quelle di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale; sono organi tecnici di ricerca, elaborazione, documentazione, che operano anche in collaborazione, mediante apposite convenzioni, con le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, altri istituti pubblici di ricerca, organismi internazionali. Oltre agli specifici compiti istituzionali essi fissano *standards* e metodologie per la politica di tutela, documentazione, catalogazione, inventariazione, conservazione e restauro dei beni culturali; forniscono pareri al Ministro, al Comitato nazionale di coordinamento tra lo Stato e le Regioni, al Consiglio nazionale; formulano programmi e proposte all'Ufficio studi e programmazione del Ministero e ai comitati di settore del Consiglio nazionale; forniscono consulenza tecnico-scientifica alle Regioni, alle Soprintendenze e agli istituti museali o assimilati; sono dotati,

oltre che del personale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio di queste funzioni e delle altre a ciascuno di essi attribuite, di unità operative, per particolari interventi in tutto il territorio nazionale, da effettuarsi su richiesta dell'ente competente, in relazione a questioni di particolare complessità tecnico-scientifica o a situazioni di emergenza.

3. L'ordinamento interno di ciascun istituto comprende uno o più laboratori di ricerca ed un ufficio amministrativo. Esso è approvato con decreto del Ministro, sentito il competente Comitato di settore.

4. Ferme restando le competenze del Comitato di gestione di cui agli artt. 19, 20 e 21, presso ogni Istituto centrale è costituito un Consiglio di istituto formato da tutti i funzionari del ruolo direttivo e da sette rappresentanti del restante personale tecnico, amministrativo ed esecutivo. Il Consiglio formula pareri e proposte sull'organizzazione e sullo svolgimento dei servizi, sull'utilizzazione del personale e su tutte le questioni ad esso sottoposte; discute e approva preventivamente il programma pluriennale e annuale dell'Istituto".

art. 17

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali

1. Il Governo, su proposta formulata entro quattro mesi dal Consiglio nazionale, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria secondo i seguenti criteri direttivi, concernenti:

a) l'ordinamento della Direzione generale e delle Vicedirezioni dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali, tenuto conto delle indicazioni di cui all'art. 12, comma 1, lettera a);

b) la distribuzione per territorio e per materie delle Soprintendenze, prevedendone il potenziamento per numero, struttura, personale; assicurando che l'ambito territoriale corrisponda, di norma, a quello di una Regione o di una circoscrizione subregionale; evitando, pur nel rispetto delle competenze specialistiche, un'eccessiva frantumazione disciplinare o subdisciplinare;

c) l'elenco degli istituti bibliotecari, archivistici o museali - fra cui le Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze, la Galleria nazionale di arte moderna, l'Archivio centrale dello Stato - che sono riconosciuti di interesse nazionale e sono pertanto diretti da funzionari del livello del Soprintendente. Non possono in ogni caso essere elevati al livello di Soprintendenze autonome gli istituti museali le cui funzioni sono strettamente connesse a quelle delle relative Soprintendenze territoriali;

d) la definizione dello stato delle biblioteche pubbliche statali con il titolo di universitarie, distinguendo fra quelle la cui attività è essenzialmente in funzione dell'Università stessa e quelle che svolgono prevalentemente la funzione di biblioteche pubbliche a carattere generale;

e) la disciplina dell'uso pubblico delle biblioteche annessi ai monumenti nazionali;

f) le norme di trasferimento alle Regioni o ai comuni di istituti bibliotecari o museali la cui gestione non sia comunque essenziale per le funzioni delle Soprintendenze e dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali;

g) l'organizzazione del servizio centrale e degli Uffici regionali per le esportazioni;

h) il riordinamento delle scuole speciali, già esistenti presso l'Istituto centrale per il restauro, l'Istituto centrale per la patologia del libro, gli archivi di Stato, definendo programmi e modalità di accesso e le equipollenze dei titoli di studio rilasciati e adeguando le strutture di tali scuole alle accresciute esigenze della politica di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

2. Ai fini dell'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi dei decreti delegati si applica la procedura prevista dall'art. 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine il governo trasmette per la prima volta alle Commissioni competenti, entro sette mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli schemi di decreti delegati corredati del parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

art. 18

Qualificazione del personale dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali

1. L'ingresso nei ruoli dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali avviene unicamente mediante concorso pubblico.
2. Ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'ingresso nei ruoli del personale scientifico, è necessario il possesso di una laurea specifica nonché di un titolo di specializzazione postuniversitario conseguito attraverso corsi organizzati dalle Università o presso le scuole speciali dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali, ovvero in mancanza di tali corsi, attraverso corsi promossi dallo stesso Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in collaborazione con le Università.
3. Per l'ingresso nei ruoli del personale intermedio sono richiesti livelli di formazione o di specializzazione scolastica o postscolastica che, in rapporto alle diverse funzioni, siano tali da garantire la qualificazione culturale, professionale e tecnica dell'intera Amministrazione.
4. Al personale scientifico è riconosciuto lo *status* di ricercatore di diritto dell'ente pubblico con le conseguenti garanzie di autonomia nello svolgimento del lavoro scientifico e culturale e con le opportune agevolazioni per l'aggiornamento, l'attività di ricerca, l'ulteriore qualificazione culturale e professionale. anche attraverso la partecipazione ai corsi, convegni, seminari specialistici sia in Italia sia all'estero.
5. Sono previste misure di incentivazione della mobilità del personale, soprattutto dei ruoli scientifici e tecnici, attraverso convenzioni con le Regioni, le Università, altre istituzioni di ricerca. Tali convenzioni possono riguardare sia il trasferimento di personale dai ruoli dell'Amministrazione ad altri ruoli, e viceversa, sia l'utilizzazione temporanea di ricercatori o tecnici con particolari qualificazioni.

art. 19

Autonomia e funzioni dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali

1. L'ordinamento autonomo dell'Amministrazione nazionale di beni culturali e ambientali è disciplinato con regolamento approvato dal Consiglio nazionale e emanato con d.P.R. ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Ministro, prima dell'emanazione, può richiedere una nuova delibera formulando proposte motivate di modifica.
2. Con altro regolamento, emanato negli stessi modi, è disciplinata l'attuazione delle norme sul personale contenute nell'art. 18.
3. L'Amministrazione nazionale svolge, sotto la vigilanza del Ministro e sulla base sul programma di attività approvato dal Consiglio nazionale, tutte le funzioni che nella legge del 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, sono attribuite al Ministro, tranne quelle indicate negli artt. 18, 24, 25, 26, 27, 38, 41; nonché le funzioni attribuite al Ministro dal d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.
4. L'Amministrazione nazionale ha un proprio bilancio autonomo, derivante dalla dotazione ordinaria e straordinaria dello Stato, da donazioni e liberalità di enti e soggetti pubblici o privati, dalle entrate finalizzate previste dalla normativa fiscale vigente. I fondi che nel bilancio dell'Amministrazione sono destinati ad investimenti sono ripartiti per non meno del 70 per cento tra le Soprintendenze territoriali e gli altri istituti sopra indicati, secondo criteri oggettivi fissati dal Consiglio nazionale; per non più del 30 per cento sono destinati a progetti straordinari di durata annuale o pluriennale, approvati dal Consiglio nazionale, che possono anche riguardare prelazioni o acquisti.
5. Sia l'Amministrazione nazionale sia le Soprintendenze e gli altri istituti possono destinare una quota dei finanziamenti loro assegnati a contributi per l'esecuzione di programmi o di opere decisi da enti locali, altre istituzioni pubbliche, enti o privati.

art. 20

Autonomia e compiti delle Soprintendenze, degli archivi di Stato, delle biblioteche pubbliche statali

1. Le Soprintendenze statali e gli altri istituti di interesse nazionale sono dotati di autonomia amministrativo-finanziaria e di direzione culturale e scientifica, nel quadro dei principi, degli obiettivi e dei programmi fissati in sede nazionale e regionale. Essi fanno propri, in aggiunta alla dotazione

- finanziaria ad essi destinata, i proventi dei biglietti di ingresso e delle attività economiche da essi promossi e delle donazioni o liberalità ad essi specificatamente destinate da enti o soggetti pubblici o privati.
2. Le Soprintendenze e gli istituti assimilati sono diretti da funzionari appartenenti ai ruoli scientifici.
3. In particolare, la Soprintendenza:
- a) effettua direttamente le notifiche di vincolo. Contro tali delibere gli interessati possono, entro il termine di un mese dalla notifica o dall'affissione all'albo pretorio, far ricorso al Direttore generale dell'Amministrazione nazionale, il quale può entro due mesi modificare o annullare la delibera stessa in base a parere obbligatorio del Consiglio nazionale o dei Comitati di settore. Il provvedimento del Direttore generale ha carattere definitivo;
 - b) esercita tutte le attività ad essa attribuite dalla legislazione di tutela ed esegue indagini, scavi, altri programmi di ricerca;
 - c) formula ed effettua, in collaborazione con le Regioni e con gli enti locali, programmi di intervento annuale e poliennale in merito alla catalogazione, all'inventariazione, al restauro; alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, all'istituzione di nuovi musei, biblioteche, archivi, servizi e al potenziamento di quelli esistenti;
 - d) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici, in merito alla loro conformità alle normative di tutela;
 - e) presta assistenza agli enti locali per le attività conoscitive e di progettazione in relazione alle materie di cui alle lettere a) e b);
 - f) esprime parere obbligatorio su schemi di atti normativi e amministrativi regionali, in materia di beni culturali e ambientali, assetto del territorio, protezione dei parchi e dei beni naturalistici.
4. La direzione dei lavori di conservazione, restauro, valorizzazione effettuati dall'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali spetta al Soprintendente competente per materia.
5. Per le Soprintendenze archivistiche restano ferme le competenze previste dal d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, fatta eccezione per quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, lettera d) della presente legge.
6. Presso ogni Soprintendenza e gli altri istituti ad esse equiparati è istituito un Consiglio di Soprintendenza, formato dal Soprintendente o dal dirigente dell'istituto equiparato, dal direttore amministrativo che opera alla sue dipendenze, dagli altri funzionari del ruolo direttivo, da cinque rappresentanti del restante personale tecnico, amministrativo ed esecutivo. Il Consiglio ha gli stessi compiti attribuiti agli istituti centrali. Esso può costituire al suo interno una Giunta, determinandone i poteri.
7. Gli archivi di Stato e le biblioteche pubbliche statali possono essere dotati - in rapporto alla consistenza dei fondi, alla quantità e qualità dei servizi, al numero degli utenti di autonomia amministrativo-finanziaria, oltre che di direzione culturale e scientifica, nel quadro dei principi, degli obiettivi e dei programmi fissati in sede nazionale e regionale. Archivi e biblioteche sono diretti da funzionari appartenenti ai ruoli scientifici.
8. Con decreto del Ministro, su proposta del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono indicati gli archivi di Stato e le biblioteche pubbliche statali dotati di autonomia amministrativo-finanziaria. Il decreto regola l'esercizio di tale autonomia, prevedendo anche la riscossione e la gestione dei proventi dei servizi forniti agli utenti (fotoriproduzioni, prestito nazionale e internazionale, collegamenti con banche-dati italiane e straniere, eccetera).
9. Le Soprintendenze, gli archivi di Stato, le biblioteche pubbliche statali trasmettono alla direzione generale dell'Amministrazione nazionale i programmi preventivi annuali e le schede trimestrali di attuazione, nonché tutte le altre informazioni che siano richieste dal Consiglio nazionale, dai Comitati di settore, dalla Direzione generale.

TITOLO III: *Riforma del Ministero*

art. 21

Dipartimento per i beni culturali e ambientali

1. Con la soppressione del Ministero per i beni culturali e ambientali e con la costituzione del Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, dei beni culturali e ambientali, sono altresì soppressi gli Uffici centrali e la Direzione generale per gli affari amministrativi e il personale, attualmente costituiti presso il Ministero per i beni culturali e ambientali. Per le competenze amministrative è istituito un Ufficio amministrativo nell'ambito del Dipartimento di cui al comma 2.

2. Presso il Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, dei beni culturali e ambientali è istituito, con organico rigorosamente limitato, un Dipartimento per i beni culturali e ambientali, che è organo tecnico e operativo per l'esecuzione delle funzioni di competenza del Ministro, compreso l'esercizio da parte del Ministro dei poteri cautelari e di surroga di cui all'art. 8. A tale Dipartimento sono assegnati gli attuali Ispettori centrali. Ad esso è proposto un Direttore scelto tra gli Ispettori centrali ovvero tra i professori universitari di ruolo. Il professore universitario chiamato a svolgere tale funzione è posto in aspettativa per la durata della funzione stessa.

art. 22

Ufficio studi e programmazione

1. Il Dipartimento di cui all'art. 21 dispone di un Ufficio studi e programmazione, che sostituisce l'Ufficio studi previsto dal d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, e che assiste il Ministro, nell'ambito e nei limiti delle competenze di cui all'art. 4, per l'analisi delle relazioni e delle proposte dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali o delle Regioni e per l'elaborazione dei programmi e degli altri atti a lui affidati.

2. Per l'elaborazione dei programmi o per l'acquisizione di pareri tecnici, l'Ufficio studi e programmazione può avvalersi della consulenza, anche attraverso convenzioni, delle università, del Consiglio nazionale delle ricerche, di altri enti pubblici di ricerca, di società di progettazione a capitale prevalentemente pubblico.

3. L'Ufficio studi e programmazione è diretto da un funzionario proveniente dai ruoli tecnico-scientifici dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali.

art. 23

Norme per il personale

1. Il personale tecnico-scientifico, amministrativo, esecutivo degli istituti centrali, delle Soprintendenze e istituti equiparati, degli archivi, delle biblioteche statali è trasferito all'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali.

2. Il personale amministrativo degli attuali uffici centrali del Ministero può chiedere di essere trasferito, entro limiti numerici e secondo criteri che saranno definiti per i vari ruoli con decreto del Ministro su proposta del Consiglio nazionale, all'Amministrazione dei beni culturali e ambientali.

3. Il restante personale, che sia in esubero rispetto alle esigenze numeriche e di qualifica del Dipartimento di cui all'art. 21, sarà trasferito, a domanda, ad altro Ministero o a diversa Amministrazione dello Stato, salva l'applicazione della normativa sulla mobilità del personale statale.

TITOLO IV: Le competenze delle Regioni

art. 24

Attività delle Regioni

1. Nell'esercizio delle competenze stabilite dall'art. 5, oltre ai compiti in esso indicati, spetta in particolare alle Regioni:

a) garantire, in concorso con gli enti locali territoriali, la piena attuazione sia delle norme di tutela sia degli indirizzi e di programmi fissati in sede nazionale, ed esercitare a tale scopo funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza nei confronti degli enti locali;

b) includere la tutela, l'uso pubblico e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali tra gli obiettivi della programmazione economico-sociale, assicurando in particolare l'organico inserimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali nella politica urbanistica, di pianificazione territoriale, di protezione della natura e dell'ambiente;

c) elaborare, d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione nazionale, programmi poliennali, articolati per piani annuali e per ambiti territoriali, nei quali saranno precisati gli obiettivi di catalogazione, tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Tali programmi devono anche tendere ad assicurare una equilibrata distribuzione degli istituti e dei servizi culturali nel territorio.

2. Le leggi regionali riconoscono, precisando modalità e limiti in rapporto alle specifiche funzioni, autonomia di direzione culturale e scientifica e di gestione amministrativa e finanziaria alla struttura tecnico-scientifica costituita in attuazione del comma 3 dell'art. 5 nonché agli Istituti regionali di cui ai successivi articoli. Esse prevedono altresì, precisandone i compiti, la costituzione di Consigli di istituto, composti di regola da tutto il personale scientifico e da rappresentanti del personale tecnico, amministrativo ed esecutivo.

art. 25

Centri regionali per il catalogo e la documentazione

1. Attraverso convenzioni tra l'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali e le Regioni, presso ogni Regione è istituito un Centro regionale per il catalogo e la documentazione, che opera come organismo conoscitivo e informativo finalizzato alle attività di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali svolte dagli organi pubblici statali, regionali o locali che hanno competenza al riguardo. Essi curano altresì la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario e del catalogo regionale dei beni culturali e ambientali, nei modi previsti dall'art. 30.

2. Al fine di conseguire le finalità indicate nel comma 1, i Centri promuovono, attenendosi ai criteri fissati nazionalmente dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e dall'Istituto centrale per l'inventariazione archivistica e gli archivi di Stato, programmi di catalogazione concordati tra i diversi organi statali, regionali e locali, e assicurando la disponibilità pubblica dell'inventario e del catalogo. Essi promuovono inoltre iniziative formative e di aggiornamento di addetti alla catalogazione e alla documentazione.

3. Le convenzioni tra l'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali e la Regione indicano le modalità della collaborazione tra le parti e i rispettivi impegni in ordine: agli interventi per l'allestimento, l'arredamento e il funzionamento delle sedi; alle attrezzature scientifiche e tecniche; alle dotazioni di personale scientifico e amministrativo. I Centri sono diretti da funzionari scientifici dei ruoli regionali. Essi sono sottoposti alla vigilanza del Presidente della Regione o dell'Assessore da lui delegato; si avvalgono delle competenze scientifiche e tecniche - oltreché degli organismi e delle strutture regionali - degli istituti centrali e degli uffici periferici dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali. Le loro attività si conformano agli indirizzi di metodo definiti dagli istituti centrali.

4. Un Comitato nel quale deve essere assicurata la rappresentanza delle predette competenze scientifiche e tecniche, e la cui composizione è prevista dalla convenzione, propone i programmi di attività dei Centri e ne segue l'attuazione.

5. Le convenzioni tra l'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali e le singole Regioni sono stipulate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i sei mesi successivi vengono attivati i Centri.

art. 26

Centri regionali per il restauro e per la formazione di addetti alla conservazione

1. Con analoga procedura, attraverso convenzioni tra l'Amministrazione nazionale dei beni culturali e

ambientali e la Regione, sono istituiti Centri regionali per il restauro, dotati di scuole-laboratorio per la formazione di addetti al restauro e alla conservazione, che operano secondo gli indirizzi fissati nazionalmente dal Consiglio nazionale e dagli uffici centrali e si avvalgono dell'ausilio tecnico, scientifico, didattico dell'Istituto centrale per il restauro e dell'Istituto centrale per la patologia del libro.

2. Tali Centri hanno lo scopo, oltreché di operare per la formazione degli addetti alle attività conservative, di offrire competenza e supporto tecnico-scientifico alle attività conoscitive, diagnostiche, conservative e di restauro degli organi nazionali, regionali, civici o di privati, e ciò al fine di garantire l'omogeneità e la qualificazione, su tutto il territorio nazionale, degli indirizzi metodologici e dei livelli tecnico-culturali.

3. Gli ambiti territoriali dei Centri possono estendersi anche a più Regioni limitrofe, per iniziativa delle Regioni interessate.

4. I Centri si fondano sulla collaborazione fra organismi nazionali e regionali, e in particolare con l'Istituto centrale per il restauro, con l'Istituto centrale per la patologia del libro e con le Soprintendenze delle Regioni interessate. Particolari rapporti potranno essere istituiti con le università e con il Centro nazionale delle ricerche sia sul piano dell'utilizzazione delle competenze scientifiche sia su quello dei possibili contributi di strumentazione e di personale docente, nonché con Centri di ricerca dell'industria.

5. L'Istituto centrale per il restauro e l'Istituto centrale per la patologia del libro formulano gli indirizzi per la definizione dei programmi e dei metodi didattici, concorrono alla predisposizione degli strumenti didattici e verificano la corrispondenza dei programmi; metodi e strumenti proposti dalle Regioni con gli indirizzi generali. Provvedono altresì, attraverso regolari corsi, alla formazione del personale docente dei centri e allo svolgimento di attività di perfezionamento e specializzazione.

6. Le convenzioni tra l'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali e le Regioni interessate indicano i profili formativi e le specializzazioni che possono essere conseguiti nei singoli Centri e precisano i termini e le modalità della collaborazione e i rispettivi impegni in ordine: agli interventi per l'allestimento, l'arredamento e il funzionamento delle sedi; alle attrezzature scientifiche e tecniche; alle dotazioni di personale scientifico, tecnico e amministrativo. I Centri sono diretti da funzionari scientifici dei ruoli regionali. Essi sono sottoposti alla vigilanza del Presidente della Regione o dell'Assessore da lui delegato.

7. Un Comitato nel quale sia assicurata la rappresentanza delle competenze scientifiche e tecniche - oltreché degli organismi e delle strutture regionali - dell'Istituto centrale per il restauro, di altri istituti centrali e degli uffici periferici dell'Amministrazione nazionale, e la cui composizione è precisata dalla convenzione, propone i programmi di attività dei Centri e ne segue l'attuazione.

8. Le convenzioni tra l'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali e le Regioni sono stipulate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i sei mesi successivi sono attivati i Centri.

art. 27

Deleghe ai Comuni singoli o associati

1. Le Regioni, con proprie leggi, possono delegare ai Comuni o ad associazioni intercomunali la gestione di musei, gallerie, biblioteche, monumenti, aree archeologiche od altri istituti assimilati, che siano di competenza regionale, garantendo, anche con le opportune misure finanziarie, che i Comuni o le associazioni intercomunali siano dotati di strutture e servizi tecnici e scientifici adeguati per la gestione di tali istituti.

2. Per la gestione degli istituti di cui al comma 1 i Comuni possono associarsi, secondo modalità e criteri fissati dalle leggi regionali. L'ambito territoriale entro il quale viene costituita l'associazione intercomunale, di norma coincidente con quello concernente gli altri servizi culturali, deve essere di dimensioni tale da assicurare il necessario sostegno tecnico e scientifico per l'attività di gestione.

L'associazione riguarda anche i musei, le biblioteche e gli altri istituti assimilati che all'atto della delega regionale sono già di proprietà dei Comuni.

3. Le leggi regionali, sentiti gli enti locali interessati, possono prevedere il trasferimento ai Comuni di musei, biblioteche o altri istituti di proprietà della Provincia.

art. 28

Vigilanza sulle funzioni degli enti locali

1. L'esercizio delle funzioni affidate agli enti locali è sottoposto alla vigilanza delle Regioni che assicurano l'attuazione delle norme di tutela e forniscono l'assistenza tecnico-scientifica nonché contributi finanziari.

2. Gli enti locali, nell'esercizio delle loro funzioni, assicurano - secondo criteri fissati dalle leggi regionali in rapporto alla consistenza dei diversi istituti - a musei, gallerie, biblioteche, archivi ed altri istituti assimilati, autonomia amministrativa e contabile, in particolare per quel che riguarda l'organizzazione dei rapporti con il pubblico e i servizi offerti agli utenti; e autonomia di gestione culturale e scientifica, secondo modalità stabilite nelle leggi regionali, affidando la gestione di tali istituti a personale tecnico e scientifico adeguatamente preparato, in coerenza con quanto disposto dall'art. 18.

3. Dopo l'emanazione delle leggi regionali di riassetto normativo e organizzativo di cui ai precedenti articoli, gli enti locali potranno procedere all'ampliamento delle piante organiche, da sottoporsi al solo esame del competente organo regionale di controllo, e all'assunzione del personale tecnico-scientifico e amministrativo strettamente indispensabile alla riorganizzazione, alla riqualificazione, all'ampliamento dei servizi e degli istituti in rapporto alle competenze di cui alla presente legge.

art. 29

Comitato regionale per i beni culturali e ambientali

1. L'art. 35 del d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, è sostituito dal seguente:

"Art. 35. - 1. In ogni capoluogo di Regione è costituito un Comitato regionale per i beni culturali e ambientali composto: dai responsabili delle Soprintendenze statali e dagli archivi di Stato; dai responsabili dell'Ispettorato regionale, del Centro regionale per il catalogo e la documentazione, del Centro regionale per il restauro e per la formazione di addetti alla conservazione; dai responsabili degli uffici per i beni culturali e ambientali dei competenti assessorati regionali. Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale competente per materia ed elegge nel proprio seno un Vicepresidente".

2. Il Comitato dura in carica quattro anni. Ai fini dell'esercizio delle funzioni ad esso assegnate, la Regione mette a sua disposizione una sede apposita presso il capoluogo regionale e l'Amministrazione nazionale un ufficio di segreteria formato da proprio personale distaccato.

3. Il Comitato regionale ha i seguenti compiti:

a) coordina le iniziative e le attività dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali e della Regione, e innanzitutto quelle dirette alla realizzazione dell'inventario sommario e del catalogo scientifico, come previsto dall'art. 30, e all'istituzione e al funzionamento dei centri regionali di cui agli artt. 25 e 26;

b) elabora il programma regionale per i beni culturali, sulla base dei progetti presentati dagli organi periferici dell'Amministrazione nazionale, dalle Regioni e dagli enti locali territoriali, articolando per settori corrispondenti ai Comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Il programma contiene anche eventuali progetti predisposti dai suddetti organi ed enti sulla base di finanziamenti dei privati; e propone una scala di priorità per i programmi da attuarsi con finanziamenti straordinari in base all'art. 20, comma 3;

c) predisporre una relazione illustrativa del programma che indichi e motivi le scelte effettuate e la invia al Consiglio nazionale e al Presidente della Giunta regionale;

d) può rivolgere su ogni altro tema proposte di iniziative o di interventi all'Amministrazione nazionale, alla Regione, agli enti locali.

4. Il Comitato può chiamare a partecipare alla proprie riunioni amministratori ed esperti.

TITOLO V: Tutela e assetto territoriale

art. 30

Inventario sommario e catalogo scientifico regionale dei beni culturali e ambientali

1. Le Regioni provvedono, ad opera dei centri regionali per il catalogo e la documentazione - secondo criteri e metodologie definite in sede nazionale nel quadro delle competenze di indirizzo del Governo, su proposta del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nel quadro delle competenze di indirizzo del Governo, su proposta del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e con l'assistenza tecnica degli istituti centrali - alla tenuta di un inventario sommario e del catalogo scientifico dei beni culturali e ambientali situati nel territorio regionale.

2. L'inventario sommario è predisposto dal Centro regionale per il catalogo e la documentazione e contiene, per i beni in esso elencati, informazioni relative allo stato di conservazione e alla situazione ambientale. Esso deve in ogni caso includere tutti i beni che sono già stati catalogati o che, comunque, sono stati oggetto di dichiarazione di bene culturale. Per i beni ancora non notificati, l'inclusione nell'inventario sommario ha valore di proposta di dichiarazione di bene culturale o ambientale ai sensi dell'art. 31. La Regione provvede alla redazione dell'inventario, attraverso campagne di censimento che possono essere attuate anche in collaborazione con gli enti locali, con le università, con le Soprintendenze territoriali, entro il 31 dicembre 1992. L'inventario sarà finalizzato in via prioritaria all'acquisizione di dati utilizzabili per la redazione di strumenti urbanistici e piani di recupero, per l'individuazione e il risanamento di situazioni di particolare degrado, per la delimitazione di aree di riserva per le preesistenze archeologiche. Dopo il 1992 l'inventario viene aggiornato attraverso programmi biennali, ferma restando la facoltà della Regione di inserire ulteriori beni anche prima della scadenza del biennio, qualora ciò sia opportuno per la salvaguardia o il recupero di immobili o aree, di singoli beni mobili, di complessi o collezioni.

3. La catalogazione scientifica è effettuata - secondo criteri fissati in sede nazionale dall'Istituto centrale per il catalogo - dalle Soprintendenze territoriali o dalle Regioni, a seconda delle rispettive competenze. Il Comitato regionale di cui all'art. 29 promuove il coordinamento fra gli organi nazionali e regionali per l'effettuazione di campagne di catalogazione secondo programmi concordati, ai quali possono essere chiamati a partecipare anche le università e altri istituti di ricerca.

4. Presso l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione è istituita una struttura tecnica per l'elaborazione dei dati conoscitivi, cartografici e fotografici relativi ai beni culturali d'interesse archeologico, ambientale e architettonico, storico-artistico ed etnografico. Tale struttura opera come sistema informativo dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione ed è collegata con i Centri regionali al fine di garantire lo scambio e gli aggiornamenti dei dati raccolti e organizzati su scala nazionale.

art. 31

Dichiarazione di bene culturale e ambientale

1. Le Soprintendenze statali e le Regioni sono titolari, nell'ambito delle proprie competenze, della dichiarazione della natura di bene culturale e ambientale.

2. Tale dichiarazione può essere proposta, con segnalazione motivata, anche da altri enti territoriali o da associazioni ed istituzioni culturali, nonché da singoli cittadini. La segnalazione va indirizzata all'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali o ai suoi organi periferici, oppure alle Regioni per i beni di loro competenza.

3. L'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali o la Regione, qualora ritengano manifestamente infondata una iniziativa concernente la dichiarazione di bene culturale o ambientale,

esprimono entro trenta giorni un motivato diniego. Altrimenti procedono all'istruttoria per l'imposizione del vincolo.

4. La notificazione della proposta di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore della cosa, da effettuarsi a cura dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali o della Regione, produce effetti eguali alla imposizione del vincolo, fino al giorno di emanazione del relativo provvedimento.

5. Ai fini dell'accertamento, gli organi competenti hanno, in ogni caso, diritto di accedere al bene culturale o ambientale e di documentarne lo stato.

6. Il provvedimento, della Soprintendenza o della Regione, di imposizione del vincolo deve essere adottato entro il termine massimo di centoventi giorni dalla notificazione della proposta stessa.

7. Il Ministro può adottare direttamente dichiarazioni di bene culturale e ambientale, sentito il competente Comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

8. Le Regioni possono, anche su segnalazione di Soprintendenze, enti locali, associazioni o privati, dichiarare che determinati edifici, complessi di edifici, aree urbane o rurali costituiscono beni di interesse culturale; stabilendo al riguardo vincoli per quel che concerne l'aspetto esterno, le strutture, le destinazioni d'uso.

9. Gli atti con i quali i beni sono riconosciuti di interesse culturale o ambientale hanno valore dichiarativo. Essi sono comunicati al proprietario, a cura della Soprintendenza o della Regione, e sono affissi all'albo pretorio del Comune ove il bene è situato o conservato.

10. Restano ferme le competenze delegate alle Regioni a statuto ordinario ai sensi del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, relativamente alle notificazioni contemplate dall'art. 9, lettera b), del suddetto decreto.

11. Restano ferme le norme di cui all'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

art. 32

Strumenti urbanistici e piani di recupero

1. I dati conoscitivi che costituiscono l'inventario sommario e il catalogo scientifico regionale dei beni culturali e ambientali debbono essere messi a disposizione dei Comuni, per quel che riguarda il territorio di loro competenza.

2. I Comuni sono tenuti ad accluderli agli strumenti urbanistici e ai piani e ai programmi attuativi poliennali, assicurando il pieno rispetto dei vincoli di tutela dei beni culturali e ambientali.

3. I Comuni, nell'esercizio delle loro competenze in materia di urbanistica, sono tenuti alla predisposizione di piani di recupero per la salvaguardia e l'utilizzazione del patrimonio di interesse culturale e ambientale.

4. Nel caso di centri edificati di antica formazione, il piano di recupero può riguardare l'intero complesso urbano o parti di esso autonome o indipendenti. In tal caso la dichiarazione di vincolo indiretto su un bene dà diritto, limitatamente alle opere di restauro o comunque direttamente connesse con la conservazione delle strutture oggetto del vincolo, a un trattamento, ai fini fiscali o per l'accesso a mutui o contributi pubblici, pari a quello previsto per i beni direttamente vincolati.

5. Le Soprintendenze ai beni culturali e ambientali e gli Ispettorati regionali sono, per i rispettivi compiti, organi di assistenza e consulenza tecnica dei Comuni per la progettazione e per l'esecuzione delle opere di recupero.

6. Ai fini di cui sopra, la Regione può anche disporre la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico regionale, composto da funzionari e tecnici degli ispettorati regionali e delle Soprintendenze, da tecnici e funzionari di altri dipartimenti, da docenti e ricercatori universitari, da esperti designati dagli enti locali.

art. 33

Progetti d'area di valorizzazione storico-ambientale

1. Le Regioni possono, nel quadro delle loro funzioni di gestione del territorio e di redazione dei piani paesistici, predisporre progetti d'area di valorizzazione storico-ambientale. L'individuazione dell'area si basa su criteri di identità culturale o di omogeneità tematica. I progetti sono integrativi delle attività ordinarie di manutenzione e intervento affidate alle Soprintendenze. Esse possono avere carattere sperimentale, impostazione intersettoriale e disciplinano tutto l'arco del processo di valorizzazione del patrimonio culturale nel territorio oggetto dell'intervento: ricerche conoscitive, discussione di ipotesi di programma, compilazione di schedari e cataloghi; fasi programmatiche e progettuali, fino alla predisposizione dei programmi attuativi e gestionali; definizioni esecutive e finanziarie, che possono prevedere la partecipazione ai progetti anche dell'imprenditoria privata e l'impiego di capitali di soggetti diversi; determinazione delle tecniche e tecnologie, ivi compresa la formazione dei quadri operativi; gestione sia degli interventi programmati che delle attrezzature territoriali realizzate con le opere di valorizzazione; fasi successive di manutenzione programmata. Al coordinamento degli interventi provvedono i Comitati regionali di cui all'art. 29.

art. 34

Alienazione di beni di proprietà pubblica

1. I beni culturali e ambientali di proprietà pubblica, compresi quelli trasferiti alle Regioni e agli enti locali, non possono essere alienati se non con legge statale, anche di iniziativa regionale. Lo stesso regime deve prevedersi per i beni culturali e ambientali successivamente acquisiti dalla proprietà pubblica.

TITOLO VI: Altre modificazioni delle normative di tutela

art. 35

Estensione temporale della normativa di tutela

1. Non sono soggette alla disciplina prevista dalla legislazione di tutela le opere di autore vivente eseguite da meno di trent'anni.

2. Su parere conforme del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali o del competente Comitato di settore possono tuttavia essere decisi anche interventi diretti a impedire il deperimento o la distruzione di opere più recenti che siano di riconosciuto valore.

L'esercizio del diritto di prelazione in caso di alienazione è comunque escluso su tali opere fino al compimento dei trent'anni dall'esecuzione, fermo restando l'obbligo di denunziarne il trasferimento di proprietà.

art. 36

Estensione della dichiarazione di bene culturale e ambientale

1. La dichiarazione di bene culturale e ambientale e la relativa notifica possono riguardare sia dei singoli beni, sia complessi di beni mobili e immobili. Il vincolo relativo ad un immobile si estende automaticamente, salvo che ciò non sia esplicitamente escluso dal relativo provvedimento, a tutte le pertinenze e alle cose mobili e immobili che ne costituiscono arredamento essenziale e caratteristico. Con la notifica o con un atto successivo si possono altresì prevedere particolari misure di salvaguardia delle caratteristiche storiche, ambientali o culturali dell'ambiente che circonda l'immobile o il complesso di immobili vincolati.

2. Per i centri storici le misure di salvaguardia e di recupero possono riguardare l'intero complesso o parti di esso autonome e indipendenti.

3. L'applicazione delle norme di tutela può essere estesa anche alle aree nelle quali si trovino resti di interesse archeologico la cui esistenza risulti anche solo in base a rilievi aerofotografici, prospezioni od altro metodo di accertamento scientifico.

4. Per i beni sottoposti a vincolo indiretto, ai sensi dei commi 1, 2, e 3, si applicano le agevolazioni previste nell'art. 32, comma 4, secondo periodo.

art. 37

Raccolte, collezioni o serie di oggetti

1. La facoltà di vincolo prevista dall'art. 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, è estesa a raccolte, collezioni o serie di oggetti che presentino, comunque, un rilevante interesse culturale, indipendentemente dall'epoca in cui i singoli oggetti sono stati prodotti o raccolti.
2. Qualora esista un rapporto determinante, ai fini dell'interesse culturale, fra la raccolta, la collezione o la serie e il contesto storico o ambientale nel quale sono conservate, il vincolo può altresì prevedere, con esplicita motivazione, il divieto di trasferimento in altra sede e di modificazione dell'ambiente.
3. Nel vincolo possono essere incluse, con provvedimenti successivi, anche opere acquisite posteriormente alla prima notifica.
4. Le norme indicate ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle raccolte private di materiale librario e archivistico.

art. 38

Forma scritta degli atti relativi ai beni culturali e ambientali ed istituzione di un registro dei beni mobili e immobili vincolati

1. Gli atti di alienazione o di disposizione dei beni culturali e ambientali mobili e immobili vincolati, nonché gli atti di costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali parziali sui beni medesimi debbono avere forma scritta a pena di nullità.
2. Tali atti, corredati di tutta la documentazione necessaria, devono essere trasmessi al competente organo periferico dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali.
3. Ferma restando la disciplina di cui agli artt. 2, secondo comma, e 21, terzo comma, della legge 1° giugno, n. 1089, gli atti di cui ai commi 1 e 2 vanno annotati, a pena di nullità, in un registro da istituire presso il Centro regionale per il catalogo e la documentazione e l'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali.

art. 39

Vincolo presuntivo a fine di accertamento

1. Ai fini dell'accertamento dell'esistenza presso privati di beni di interesse culturale, la Soprintendenza può procedere alla notifica di un vincolo presuntivo, da confermare con provvedimento successivo entro sessanta giorni. Tale vincolo dà diritto all'accesso ispettivo.

art. 40

Accesso del pubblico alla fruizione di beni culturali di enti o privati

1. Gli enti pubblici e gli istituti legalmente riconosciuti, proprietari di beni di interesse culturale, sono tenuti ad assicurare l'accesso del pubblico a visitarli.
2. La disciplina dell'accesso sarà fissata dall'ente o istituto, d'accordo con la competente Soprintendenza. Potranno essere concessi contributi per gli oneri di funzionamento, di mantenimento e di sicurezza.
3. Qualora si tratti di beni di proprietà di enti ecclesiastici, si procederà d'accordo con l'autorità ecclesiastica per quel che riguarda le esigenze del culto.
4. Anche i privati proprietari di beni di interesse culturale debbono garantirne la fruizione pubblica, secondo modalità da definire, tenuto conto delle ragioni di sicurezza e dei legittimi interessi del proprietario, d'accordo con la Soprintendenza competente per territorio. Potranno essere concessi contributi per gli oneri di funzionamento, di mantenimento e di sicurezza.
5. Per quel che riguarda gli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico valgono le norme previste dal d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

art. 41

Obblighi dei proprietari di beni culturali e possibilità di confisca dei beni

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, dall'art. 38 del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e da altri provvedimenti di legge, i proprietari di beni culturali hanno l'obbligo:

- a) di non alterarne lo stato e la struttura e di non destinarli ad usi che ne pregiudichino la conservazione e il pubblico godimento;
- b) di preservarli, mediante le necessarie opere di salvaguardia, manutenzione e restauro, dall'offesa di agenti esterni e da ogni altra possibile causa di degrado;
- c) di non collocare senza preventiva autorizzazione e comunque rimuovere immediatamente, su richiesta delle Soprintendenze, insegne luminose, arredi o altre deturpanti;
- d) di denunciare immediatamente danni o pericoli di danno, adottando nel contempo le indispensabili misure di salvaguardia.

2. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, la Regione o la Soprintendenza statale, ciascuna per i beni di propria competenza, possono disporre l'esecuzione, entro un termine perentorio, di interventi di manutenzione, ripristino o restauro a cura e spese del proprietario.

3. In caso di grave violazione delle norme di tutela, indipendentemente dalle regioni di competenza dell'autorità giudiziaria in sede penale, l'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali, o la Regione, a seconda delle competenze, può ordinare la confisca senza indennizzo dei beni e la loro acquisizione alle raccolte pubbliche.

art. 42

Espropriazione di beni culturali

1. I beni culturali dichiarati, mobili o immobili, comprese le aree in cui si trovano beni culturali non ancora portati alla luce, nonché raccolte e collezioni notificate, possono formare oggetto di espropriazione per pubblica utilità.
2. Costituisce in ogni caso idonea e sufficiente motivazione del procedimento di espropriazione di un bene culturale la necessità di assicurarne la conservazione, la valorizzazione, il godimento e la fruizione pubblica.
3. Possono esercitare la facoltà di esproprio gli enti locali territoriali e in via sostitutiva, sia per acquisizioni dirette sia a favore degli enti locali territoriali interessati, le Regioni e l'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali.
4. Possono essere espropriati, secondo la disciplina prevista dal presente articolo, anche gli immobili adiacenti a beni culturali dichiarati e sui quali siano state imposte le misure di salvaguardia previste dall'art. 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o dalla presente legge.
5. L'indennità di espropriazione è determinata, per le aree, in base alle leggi vigenti; per gli altri beni è stabilita dall'ente che esercita la facoltà di esproprio. In caso di contestazione il proprietario può far ricorso alla giustizia amministrativa.

art. 43

Inderogabilità della giurisdizione

1. Il contenzioso relativo ai provvedimenti amministrativi previsti dalla legislazione sui beni culturali e ambientali è di competenza della giurisdizione amministrativa ordinaria.
2. E' escluso il ricorso agli arbitraggi e ai collegi peritali, di cui agli artt. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e 31, 36, 44, 46, 47 e 49 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all'art. 148 del regolamento approvato con r.d. 30 gennaio 1913, n. 363, e ad ogni altra forma di lodo arbitrale e di arbitrato proprio e improprio.

art. 44

Esclusione dall'esportazione

1. E' vietata l'esportazione di beni culturali notificati.
2. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, può con proprio decreto

stabilire l'esclusione temporanea o definitiva dall'esportazione di specifiche categorie di beni, in relazione alle loro caratteristiche oggettive o alla loro provenienza.

art. 45

Procedure per l'esportazione

1. Chiunque voglia esportare beni di presunto interesse culturale non notificati deve presentarli agli Uffici regionali per le esportazioni di cui all'art. 17.
2. L'Ufficio regionale per l'esportazione, qualora si tratti di opere di artista vivente prodotte da meno di trent'anni, rilascia il nullaosta per l'esportazione.
3. Nel caso di opere di autori defunti o che, comunque abbiano più di trent'anni, l'Ufficio regionale per l'esportazione può rilasciare la licenza di esportazione ovvero, in rapporto all'interesse del bene, proporre l'acquisto o la notifica come bene culturale e quindi il divieto di esportazione.
4. L'acquisto, sulla base di un prezzo concordato nel caso che l'opera non sia in vendita oppure attraverso l'esercizio del diritto di prelazione, deve essere compiuto entro sessanta giorni. Se ciò non accade, l'Ufficio regionale per l'esportazione può in via subordinata, entro il termine di ulteriori trenta giorni, proporre la notifica e quindi il veto di esportazione.
5. La proposta di notifica formulata dall'ufficio regionale per l'esportazione ha valore vincolante e ricade sotto le procedure previste dall'art. 31.

art. 46

Esportazione ed importazione temporanea

1. L'esportazione temporanea di beni culturali notificati di proprietà di privati può essere consentita, ferma restando la facoltà di vietare l'esportazione per ragioni di sicurezza e di conservazione, solo per mostre ed altre manifestazioni culturali e per un periodo non superiore ad un anno non prorogabile. In caso di violazione di questa norma, si ricade nei casi di esportazione illecita.
2. L'importazione temporanea di beni culturali è consentita ai privati solo per mostre ed altre iniziative culturali. Nel caso in cui l'opera temporaneamente importata venga alienata, l'importazione diventa definitiva e comporta, pertanto, a carico dell'importatore, l'onere di integrare le tasse di importazione nelle aliquote previste per l'importazione definitiva e l'obbligo di denuncia, all'Ufficio esportazione competente, del nome e del domicilio del nuovo proprietario.

art. 47

Esercizio del diritto di prelazione

1. Il diritto di prelazione, in tutti i casi previsti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, può essere esercitato, oltre che dallo Stato e dall'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali, da Regioni o enti locali. A tale scopo l'Amministrazione nazionale o i suoi organi periferici hanno l'obbligo di informare entro dieci giorni la Regione o l'ente locale in cui si trova il bene.

art. 48

Testo unico per le norme di tutela

1. Ferme restando le abrogazioni e le modificazioni comportate dalla presente legge, restano validi, per quanto compatibili, la legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, il d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e il d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni.
2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato a emanare, su proposta del Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, dei beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, delle Regioni, delle Commissioni competenti del Senato e della Camera, un decreto avente valore di legge nel quale raccoglierà in forma di testo unico, coordinando le norme contenute nella presente legge con altre di cui al comma 1, il complesso della normativa di tutela.

3. Lo schema di decreto sarà sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari una prima volta almeno quattro mesi prima della scadenza della delega e una seconda volta almeno un mese prima di tale scadenza.

TITOLO VII: *Norme transitorie e finali*

art. 49

Fase transitoria

1. Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge è soppresso il Ministero per i beni culturali e ambientali e le funzioni da esso esercitate sono trasferite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che prende il nome di Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, dei beni culturali e ambientali.

2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge viene dichiarata istituita, con d.P.R., l'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali e ad essa sono trasferite le funzioni previste dalla presente legge e le strutture, i mezzi, il personale, le dotazioni finanziarie relative a tali funzioni.

3. Entro la stessa data il Consiglio nazionale elegge il Direttore generale e i Vicedirettori dell'Amministrazione nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *a*). Dal momento di questa elezione entrano in vigore i principi di autonomia riguardanti l'Amministrazione nazionale e le sue articolazioni.

art. 50

Elevazione dei limiti di spesa

1. In attesa del regolamento che dovrà compiutamente disciplinare, come previsto dall'art. 19, comma 1, l'ordinamento autonomo dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali, il limite di spesa da parte dei Soprintendenti e dei responsabili degli altri istituti assimilati è elevato a 500 milioni di lire e la possibilità di esecuzione in economia delle opere è elevata fino a tale somma.

art. 51

Gestione degli introiti derivanti da servizi aggiuntivi

1. In attesa del regolamento di cui all'art. 50, sin dall'entrata in vigore della presente legge le entrate provenienti da servizi aggiuntivi sono autonomamente amministrate dagli istituti periferici e vengono iscritte nel loro bilancio.

2. Sono servizi aggiuntivi:

- a*) la fotoriproduzione;
- b*) la vendita di cataloghi, pubblicazioni e materiale di documentazione;
- c*) l'autorizzazione alle riproduzioni fotografiche, cinematografiche e televisive;
- d*) il servizio di prestito nazionale e internazionale;
- e*) ogni altro servizio che non rientri tra quelli propriamente istituzionali dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali.

3. Per il funzionamento amministrativo-finanziario e pre la disciplina del servizio di cassa degli Istituti periferici, si adotta, in quanto applicabile, il regolamento per il funzionamento amministrativo-finanziario e per la disciplina del servizio di cassa degli Istituti centrali, approvato con il d.P.R. 13 maggio 1980, n. 501.

art. 52

Prima attuazione della riforma

1. Per la prima fase di attuazione della presente legge, e in particolare:

- a*) per la costituzione dell'Amministrazione nazionale dei beni culturali e ambientali e il rafforzamento e l'ulteriore qualificazione degli istituti centrali;
- b*) per l'istituzione di nuove Soprintendenze entro un numero massimo che non sia superiore del 50

per cento a quello attuale;

c) per il potenziamento del Servizio bibliotecario nazionale estendendo il numero delle biblioteche partecipanti;

d) per la creazione dei Centri regionali per il restauro e la catalogazione;

e) per l'attuazione entro il 1992, in ogni Regione, del censimento sommario dei beni culturali e ambientali, è previsto un finanziamento straordinario distribuito in cinque anni, pari a 10.000 miliardi di lire, così distribuiti: lire 1500 miliardi per il 1991; lire 2000 miliardi per il 1992; lire 2500 miliardi per il 1993; lire 2000 miliardi per il 1994, e lire 2000 miliardi per il 1995.

2. Tale stanziamento è aggiuntivo rispetto alla dotazione straordinaria di cui all'art. 19.

3. Alla copertura della spesa prevista dalla presente legge si provvede, per gli anni 1991 e 1992, mediante trasferimento dalla tabella 21, relativa al Ministero per i beni culturali e ambientali, e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali".